



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna.

Newsletter 6-7-8 /22 – Giugno – Luglio – Agosto 2022

1) Coordinatori: le riunioni di coordinamento e le visite in cantiere.

Focus sulle riunioni di coordinamento e sulle visite in cantiere. Quante visite organizzare? Cosa guardare? Come documentarle?

Ricordando che il titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applica ai cantieri temporanei o mobili, è opportuno precisare che "trattasi di cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile", mentre per attività diverse "valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un'azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)".

A ricordarlo, fornendo al contempo utili informazioni sulla sicurezza in edilizia con specifico riferimento al ruolo di coordinatori, è l'aggiornamento del documento "I fondamentali per i coordinatori della sicurezza" elaborato dall' Ing. Brunello Camparada (vedi allegato alla presente newsletter).

In questo approfondimento, ci soffermiamo sui seguenti argomenti trattati nel documento di cui sopra:

- 1) Coordinatori per la sicurezza: le riunioni di coordinamento.
- 2) Coordinatori e visite in cantiere: quante visite organizzare.
- 3) Coordinatori e visite in cantiere: cosa guardare e come documentare.

Approfondimento al punto 1) Coordinatori per la sicurezza: le riunioni di coordinamento.

Il documento dell'Ing. Camparada ricorda che le riunioni di coordinamento "hanno lo scopo di coordinare l'attività delle imprese esecutrici, affidatarie o subappaltatrici o subaffidatarie, e/o dei lavoratori autonomi". A queste riunioni dovrebbero partecipare "i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o un loro dirigente o un loro rappresentante), i direttori di cantiere, i capicantiere, i lavoratori autonomi e, se lo desiderano, il committente (o il responsabile dei lavori), il direttore dei lavori e chiunque altro abbia lecitamente interesse a parteciparvi".

Al di là della prima riunione di coordinamento – trattata a parte nel documento - nelle successive riunioni "si possono discutere e commentare le inosservanze riscontrate, le parti del PSC inapplicate, le problematiche che si sono presentate, gli esiti delle visite degli organismi di controllo, gli eventuali infortuni accaduti ed ogni altro elemento utile per assicurare la cooperazione ed il coordinamento fra le imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi".

Di ogni riunione di coordinamento...è necessario che il CSE (Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera) rediga un verbale da inviare o consegnare a tutti i partecipanti. A tale riguardo, il CSE può impiegare una delle due seguenti soluzioni:

redigere il verbale man mano che si sviluppa la riunione e, alla fine, farlo firmare da tutti i partecipanti consegnandone loro una copia;
redigere il verbale successivamente alla riunione (in pratica, nel proprio ufficio) ed inviarlo a tutti i partecipanti con una nota di accompagnamento precisando che, in assenza di osservazioni da far pervenire entro una data prefissata, il verbale si intende approvato".

Quante riunioni di coordinamento deve effettuare il CSE?

Il numero delle riunioni "non è specificato nel D. Lgs. 81/08".

Sicuramente sarà necessario organizzare una riunione prima dell'inizio dei lavori, mentre il numero delle successive riunioni dipende da vari parametri e dall'andamento dei lavori (lavorazioni più o meno pericolose, numero di imprese e/o lavoratori autonomi operanti in cantiere, numero e tipo di inosservanze

riscontrate, sospensioni dei lavori, eventuali infortuni accaduti, visite degli organismi di controllo, eccetera) e non è pertanto definibile a priori.

Dove bisogna tenere le riunioni di coordinamento?

Si indica che mentre la prima riunione di coordinamento la si può tenere dove si vuole, le successive è preferibile tenerle presso il cantiere, in modo tale da poter esaminare sul posto eventuali problemi di lavoro, di accesso, di interferenza e via dicendo.

Coordinatori e visite in cantiere: quante visite organizzare.

Veniamo al tema delle visite in cantiere.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve effettuare alcune visite nel cantiere, ma quante visite? Cosa si deve guardare durante le visite? Che provvedimenti si devono prendere? Deve redigere i document?

Il numero di visite non è indicato nella normativa ed è quindi lasciato "alle responsabili scelte personali del CSE che, in relazione alla propria esperienza e competenza, al tipo di cantiere, al grado di pericolosità e criticità delle lavorazioni in corso (inizio attività imprese affidatarie e/o subappaltatrici, fasi di lavoro complesse, eccetera), alle caratteristiche tecnico-professionali dei soggetti esecutori presenti (numero di inosservanze rilevate, infortuni, incidenti a cose, eccetera) e ad altri fattori (ubicazione del cantiere, eventi atmosferici rilevanti, visite degli organismi di controllo, eccetera), deciderà quante visite fare". Ed è chiaro che "potrà diradare le visite quando nel cantiere sono in corso lavorazioni poco pericolose, quando vi lavora una sola impresa, quando, insomma, il cantiere è relativamente 'tranquillo' sotto il profilo della sicurezza. È pure chiaro che il CSE dovrà invece intensificare le visite quando sono in corso lavorazioni pericolose, quando vi lavora una pluralità di imprese e/o di lavoratori autonomi e quando ci sono problemi di sicurezza da risolvere".

A titolo puramente orientativo e approssimativo – continua l'Ing. Camparada – "si possono ritenere congrue, in un cantiere di medie dimensioni, due visite alla settimana. In un cantiere assai complesso e con numerose imprese (ad esempio il cantiere per la costruzione di una centrale termoelettrica), le due visite appena dette non sono sufficienti: in casi simili, sarà necessaria una presenza sul cantiere quasi costante e sarà opportuno che il CSE vi installi un proprio ufficio". E "ritornando alle due visite settimanali (valore del tutto orientativo), ne consegue che il professionista che volesse fare il CSE a tempo pieno, non riuscirà a seguire più di 5-6 cantieri contemporaneamente".

Coordinatori e visite in cantiere: cosa guardare e come documentare.

Si indica poi che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante le sue visite, "deve verificare che le indicazioni contenute nel PSC vengano attuate: se, ad esempio, in tale piano è detto che la circolazione dei veicoli all'interno del cantiere deve avvenire in senso antiorario, verificherà che sia effettivamente così".

Deve poi verificare anche che le imprese adottino le misure di sicurezza indicate nei loro POS?

L' Ing. Camparada indica: "sì, per le parti riguardanti i rischi interferenziali e/o gravi e per gli aspetti organizzativi; no, per le parti di specifica competenza delle imprese (per esempio, l'uso dei DPI).

Nel D. Lgs. 81/08 ciò non è detto esplicitamente ma implicitamente nel fatto che deve contestare le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 (e relativo allegato XIII) e 97, comma 1. In altri termini, il CSE deve avere bene in mente il PSC e i POS delle singole imprese e verificarne l'attuazione".

Entrando maggiormente nei dettagli – secondo l'opinione dell'autore, "basata sul buon senso e sulla dottrina prevalente", tenendo conto però che "i pareri sono discordi e le sentenze sull'argomento sono ancora poche" – L' Ing. Camparada riporta ulteriori indicazioni su cosa deve concretamente guardare il CSE quando visita un cantiere (tralasciando i casi di pericolo grave ed imminente che il documento tratta più avanti):

"il CSE deve prestare attenzione ai 'rischi interferenziali', ossia a quelli dovuti alla contemporanea presenza di più lavorazioni e/o di più soggetti esecutori, verificando che al riguardo sia attuato quanto indicato nel PSC; deve prestare attenzione ai 'rischi aggiuntivi', ossia a quelli previsti nel PSC per situazioni particolari (ambiente confinante col cantiere, situazione orografica del cantiere, uso di attrezzature particolari imposte nel PSC, misure di sicurezza più severe di quelle richieste dalla norma, eccetera); deve prestare attenzione ai rischi più gravi (caduta dall'alto, seppellimento, contatto con linee elettriche, caduta di gravi, movimentazione dei materiali con mezzi meccanici, ingresso indesiderato di terze persone, eventuali altri rischi gravi); deve verificare che l'organizzazione del cantiere sia quella indicata nel PSC e/o nelle riunioni di coordinamento (accessi, area di cantiere, aree di deposito, vincoli e impedimenti, presenza di ostacoli, controllo periodico delle attrezzature, viabilità esterna nel caso di

lavori stradali, avvenute verifiche da parte delle imprese affidatarie verso i subappaltatori, eventuali situazioni specifiche);

il CSE non è tenuto a prestare attenzione ai 'rischi specifici propri' di ogni singolo soggetto esecutore, ossia le misure di sicurezza di specifica competenza dei soggetti esecutori, imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi (misure di sicurezza di dettaglio di ogni singola lavorazione, misure di sicurezza per l'impiego delle macchine, impiego dei dispositivi di protezione collettiva o individuale per i 'rischi ordinari'), salvo che constati 'pratiche scorrette tollerate'.

Si riporta a seguire la tabella riassuntiva tratta dal documento di cui si parla ("la linea verticale" che separa la parte sinistra da quella destra della tabella precedente non è un taglio netto fra le due parti; in altri termini, fra le due parti, può esistere una zona grigia di incerta collocazione. Al riguardo, il CSE deve responsabilmente crearsi una sorta di tabella personale in funzione delle caratteristiche dello specifico cantiere):

deve verificare	non è tenuto a verificare
se il ponteggio ondeggia (è ancorato?) o se è privo di parapetti (rischio di caduta nel vuoto) o se è privo di scale di accesso (come vi salgono i lavoratori?) o se è privo di impalcato continuo (rischio di caduta nel vuoto)	se gli elementi del ponteggio hanno il marchio del costruttore o se lo spessore degli impalcati di legname è maggiore o uguale a 4 cm o se la resistenza meccanica dei giunti è uguale o superiore a quella delle aste
se, durante il sollevamento di carichi, la gru invade aree esterne al cantiere	se le brache di sollevamento sono state scelte correttamente
se uno scavo profondo è armato o eseguito con pendenza pari al declivio naturale	se l'armatura sporge di almeno 30 cm oltre il bordo dello scavo o se i fincorsa dell'escavatore funzionano regolarmente
se esistono posti di lavoro presentanti pericolo di caduta nel vuoto	se le tavole usate per i parapetti sono regolamentari
se la recinzione presenta varchi dai quali potrebbero entrare terze persone indesiderate	se la recinzione è ben mantenuta ed è priva di parti appuntite o taglienti
se l'organizzazione del cantiere è conforme a quella indicata nel PSC e/o nelle riunioni di coordinamento	se la segnaletica è efficiente
se esistono vincoli, impedimenti, situazioni specifiche che ostacolano l'attuazione delle misure di sicurezza	

Si sottolinea nel documento trattato, che le visite sul cantiere "devono essere documentate sia per averne traccia nel caso di contestazioni successive, sia per dimostrare al committente (o al responsabile dei lavori) ed agli eventuali funzionari degli organismi di controllo (ASL, Ispettorato nazionale del lavoro, Comitato paritetico territoriale) la regolarità del proprio operato".

Per documentarle, il CSE, al termine della visita può operare in uno dei seguenti modi:

stendere un rapporto di visita da inviare, per posta elettronica o fax, ai direttori di cantiere, ai capicantiere, al committente (o al responsabile dei lavori) ed eventualmente ad altre figure; in esso si annotano le inosservanze riscontrate, le indicazioni fornite ed ogni altro elemento ritenuto utile inserendovi, se ritenuto necessario, fotografie, schizzi, estratti dalle norme di legge, eccetera. È opportuno che una copia del rapporto di visita venga conservata in cantiere; compilare, se esistente, il giornale di cantiere annotandovi le inosservanze riscontrate, le indicazioni fornite ed ogni altro elemento ritenuto utile; compilare un apposito registro dedicato alle visite, ossia il registro delle visite annotandovi gli stessi elementi di cui sopra; adottare comunque un sistema di registrazione dei risultati delle visite".

In tale documentazione, in qualunque modo prodotta, non è sufficiente annotare i rilievi compiuti (ad esempio: le testate di un ponteggio sono prive di protezione regolare), ma è necessario indicare:

cosa si deve fare per rimediare all'inosservanza rilevata,
il soggetto che lo deve fare,

entro quale data tale soggetto lo deve fare,
a cosa va incontro tale soggetto se non lo fa.

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che oltre a fornire ulteriori indicazioni sulla documentazione e sulle eventuali contestazioni, si sofferma sulla possibilità che il coordinatore per la sicurezza, durante la visita in cantiere, rilevi situazioni di pericolo grave ed imminente e fornisce informazioni su quali siano queste situazioni di pericolo e su cosa può e deve fare il coordinatore.

Fonte: Punto sicuro. www.puntosicuro.it – **Vedi all.sic.1**

2) L'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza, alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio.

Nel caso di danno alla salute del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo se il danno è stato cagionato da una condotta atipica, anomala, imprevedibile ed eccezionale del prestatore tale da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso. In tal caso si manifesta il c.d. rischio elettivo, che consiste nella condotta abnorme del lavoratore tale da interrompere il nesso causale tra obblighi di prevenzione e protezione dell'imprenditore e l'evento infortunistico.

Al di fuori di tale ipotesi, statisticamente piuttosto residuale nelle sentenze civili e penali, in linea di principio il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare tutte le necessarie misure protettive, tecniche-organizzative e procedurali, incluse quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa (imperita, imprudente) del lavoratore, tra le quali la vigilanza assidua affinché le misure obbligatorie e adottate siano rispettate da parte del dipendente.

È dunque parimenti responsabile se non vigila (o non organizza un adeguato sistema di vigilanza) affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l'obbligo datoriale di tutela delle condizioni di lavoro (obbligo della massima sicurezza tecnica-organizzativa-procedurale ex art. 2087 c.c.) non è soddisfatto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Un esempio.

Il fatto

Il lavoratore ha convenuto in giudizio la società - datrice di lavoro (appaltatrice) - e la società committente al fine di ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito a seguito di un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro.

Durante il sollevamento di lastre del peso di 3.200 kg, da lui movimentate con un carro ponte tramite telecomando, per caricarle su autoarticolati, il lavoratore (che operava presso lo stabilimento in virtù di un contratto di affidamento lavori di facchinaggio, magazzino e carico camion) era stato colpito a causa di una oscillazione del carico mentre si tratteneva nella zona di movimentazione, anziché spostarsi nell'area sicura delimitata da apposite strisce colorate sul pavimento. In sostanza era rimasto nella zona di lavorazione a "rischio residuo".

L' INAIL ha proposto azione di regresso nei confronti di tutte e due le società coinvolte, l'appaltatrice e la committente.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello in secondo grado respingevano la richiesta risarcitoria del lavoratore, sostenendo che l'incidente andava ascritto a colpa esclusiva del lavoratore. Veniva pure respinto il ricorso dell'INAIL. Infatti, il giudice d'appello ha ritenuto indimostrata l'omessa vigilanza tanto del datore di lavoro quanto della committente.

Viceversa, era emersa una condotta anomala del lavoratore, che ricorre in Cassazione.

Il ricorso del lavoratore

Nel ricorso l'infortunato lamenta la mancata vigilanza e la violazione delle misure di sicurezza da parte del datore di lavoro, nonché l'inidoneità della misura preventiva adottata nell'attività di caricamento delle lamiere, sostenendo che le misure di sicurezza adottate, e in particolare la segnaletica orizzontale volta a delimitare la zona "a rischio residuo", non fossero idonee ad impedire l'accesso del lavoratore nelle suddette aree, mentre sarebbe stata esigibile l'installazione di una barriera fisica o di appositi dispositivi elettronici, in grado di ostacolare il passaggio del lavoratore anche per disattenzione o leggerezza o, in alternativa, una assidua vigilanza.

Con il secondo motivo ha dedotto "la violazione degli artt. 2 lett. e), 18, 19 e 299 del d. lgs. n. 81 del 2008, per non avere la Corte di merito considerato che la posizione di garanzia, di cui erano titolari la datrice di lavoro e la committente, comportasse, oltre all'obbligo di predisporre le misure di sicurezza, anche quello di vigilare adeguatamente sul rispetto di tali misure da parte dei dipendenti".

Egli contesta la sentenza d'appello che ha considerato come anomalo il suo comportamento perché, al momento di azionare il carroponte, era rimasto vicino alle cataste di lamiera, senza recarsi nella zona sicura delimitata dalle linee verdi presenti sul pavimento. Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente tale unica misura disposta dal datore di lavoro, escludendone la responsabilità.

La decisione

La Suprema Corte accoglie la richiesta del ricorrente, ritenendo che la sentenza d'appello non rispetti i principi elaborati dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

L'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro

La sentenza ricorda che: "L'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro, e che trova fondamento nell'art. 32 Cost. oltre che nell'art. 31 della c.d. Carta di Nizza, ove si prevede che «ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose», è declinato attraverso specifiche disposizioni di legge (tra cui il d.lgs. 81 del 2008) e attraverso la norma di chiusura dettata dall'art. 2087 cod. civ., così che è imposto al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente previste dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, ma anche tutte le altre misure che in concreto si rendano necessarie per tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore, in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio, sia pure, come è stato precisato, in relazione ad obblighi di comportamento concretamente individuati (v. in tal senso, Cass. n. 30679 del 2019; n. 14066 del 2019; n. 12863 del 2004)".

I capisaldi della elaborazione della Cassazione sono i seguenti:

"la mancata attuazione delle misure di prevenzione, specificamente previste da norme di legge oppure esigibili nel caso concreto in base alle regole di prudenza, perizia e diligenza, e idonee ad impedire l'evento lesivo oppure a ridurre le conseguenze, fonda la responsabilità datoriale per il caso di infortunio occorso al lavoratore";

"le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore anche dagli incidenti ascrivibili a sua imperizia, negligenza ed imprudenza";

"la dimensione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro comporta che questi sia tenuto a proteggere l'incolumità dei lavoratori e a prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea" (v. Cass. n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 27127 del 2013; n. 4075 del 2004);

"il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente" (v. Cass. n. 2209 del 2016);

"l'eventuale condotta colposa del lavoratore non può avere alcun effetto esimente per l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni o per la mancata adozione delle misure necessarie a tutela della salute psicofisica dei lavoratori";

"l'eventuale imprudenza o negligenza del lavoratore non rileva neanche ai fini del concorso di colpa quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l'imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell'evento dannoso" (v. Cass. n. 30679 del 2019);

deve escludersi "la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., (al di fuori dei casi cd. di rischio elettivo), quando risulti che il datore di lavoro abbia ommesso di adottare le prescritte misure di sicurezza, oppure abbia egli stesso impartito l'ordine, nell'esecuzione puntuale del quale si è verificato l'infortunio, o ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l'eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. n. 8988 del 2020). Si è, in particolare, escluso il concorso di colpa del lavoratore ove l'infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione stessa del ciclo lavorativo, impostata con modalità contrarie alle norme finalizzate alla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza" (v. Cass. n. 8988 del 2020 cit.; n. 12538 del 2019);

"la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (v. Cass. 4075 del 2004), cioè quando la condotta del lavoratore, del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento" (v. Cass. n. 3786 del 2009);

per "rischio elettivo" si intende "una condotta personalissima del lavoratore, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa e tale da creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità di lavoro e da porsi come

causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata" (v. Cass. n. 3763 del 2021; n. 7649 del 2019; n. 16026 del 2018; n. 798 del 2017; n. 7313 del 2016; n. 28786 del 2014; n. 12779 del 2012; n. 21694 del 2011);

"in relazione al precetto stabilito dall'art. 2087 cod. civ., la responsabilità del datore di lavoro, nel caso di danno alla salute subito dal lavoratore, è quindi esclusa se il danno è provocato da una condotta di quest'ultimo del tutto atipica ed eccezionale rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute in modo da porsi come causa esclusiva dell'evento dannoso" (Cass. n. 7127 del 2007);

in tema di "distribuzione dell'onere probatorio, si è costantemente affermato che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. – la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva – al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente" (Cass. n. 3786 del 2009);

"più esattamente, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra questo ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 cod. civ., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione (Cass. n. 10319 del 2017; n. 14467 del 2017; n. 34 del 2016; n. 16003 del 2007).

Dunque la Corte di merito che ha erroneamente respinto il ricorso del lavoratore "non ha fatto corretta applicazione dei principi ... richiamati là dove ha escluso ogni responsabilità datoriale sul presupposto di una condotta "anomala" del lavoratore, e sebbene avesse accertato in fatto che questi si era infortunato, non per aver posto in essere una condotta arbitraria, dettata da finalità e motivi personali ed estranea allo svolgimento delle mansioni e alla direttive ricevute (secondo i canoni del "rischio elettivo"), bensì mentre eseguiva come di consueto la prestazione lavorativa, consistente nello spostamento delle lamiera, e stava azionando il carro ponte tramite l'apposita pulsantiera; in tale frangente, era stato colpito dalla oscillazione delle lamiera sollevate col carro ponte, in quanto si trovava nella zona di movimentazione del carico, da cui non si era tempestivamente allontanato".

La sentenza impugnata è dunque partita "dall'assunto erroneo di configurabilità di un rischio elettivo, capace di recidere il nesso causale tra l'obbligo di sicurezza a carico del datore e/o committente e l'infortunio occorso; la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato errore di diritto, per violazione dell'art. 2087 cod. civ., in quanto ha del tutto omesso di indagare sulla idoneità delle misure di prevenzione adottate dalla datrice di lavoro e/o dalla committente (apposizione di segnaletica orizzontale costituita da una linea verde e procedure operative POS 11 e 20) a scongiurare il rischio connesso alla movimentazione delle lamiera, di notevole peso e dimensioni; rischio che era necessario valutare anche in relazione ad una possibile condotta negligente e imprudente del lavoratore".

Per tutti questi motivi la Cassazione "accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità".

Fonte: Punto sicuro.www.puntosicuro.it – Vedi all.sic.2

3) Sicurezza in cantiere: progettista, responsabile e direttore dei lavori.

Un documento presenta i compiti e le responsabilità dei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività di cantiere. Focus su responsabili dei lavori, direttori dei lavori, progettisti, direttori operativi e ispettori di cantiere.

Nei cantieri sono tante le figure, oltre ai coordinatori per la sicurezza (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori - CSE), che possono essere presenti con compiti operativi, direttivi o di controllo e che sono importanti per il loro impatto, diretti e indiretto, sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

A ricordarlo è il documento (già trattato al precedente punto 1) "I fondamentali per i coordinatori della sicurezza" elaborato dall'Ing. Brunello Camparada.

La pubblicazione segnala anche che "il committente, il responsabile dei lavori, il progettista ed il direttore dei lavori possono coincidere sia col CSP, sia col CSE".

Riguardo alle tante figure presenti in cantiere l'articolo si sofferma oggi sui seguenti argomenti:

- 1) Le figure presenti in cantiere: il responsabile dei lavori
- 2) Le figure presenti in cantiere: il direttore dei lavori
- 3) Il progettista, il direttore operativo e l'ispettore di cantiere

Con riferimento al punto 1) Le figure presenti in cantiere: il responsabile dei lavori.

Si tratta in primo luogo della figura del responsabile dei lavori, che è un soggetto "designato dal committente ed avente l'incarico di seguire la progettazione e/o l'esecuzione e/o il controllo dell'esecuzione dell'opera".

Si ricorda che il responsabile dei lavori "può sostituire il committente nei compiti suoi propri qualora gli siano stati delegati (cioè può designare i coordinatori, individuare le imprese esecutrici, inviare la notifica preliminare, valutare le proposte pervenutegli dal CSE). Il responsabile dei lavori è responsabile delle attività che gli sono state delegate dal committente".

Nel documento si sottolinea che la designazione del responsabile dei lavori è facoltativa, "ossia il committente che ha competenza ed esperienza sufficienti per svolgere autonomamente i compiti suoi propri può fare a meno di designare il suddetto responsabile dei lavori. Nel caso di contratti pubblici, il responsabile dei lavori coincide col responsabile unico del procedimento (RUP), in genere con la qualifica di quadro".

Il documento riporta anche le risposte a vari quesiti, ne riprendiamo brevemente alcuni:

Il responsabile dei lavori può essere ritenuto responsabile di gravi infortuni in cantiere?

Sì, se a fronte di macroscopiche carenze delle misure di sicurezza non interviene. Si può vedere al riguardo la sentenza della Cassazione Penale n. 41993 del 15/11/2011;

Il responsabile dei lavori che ha designato i coordinatori è esonerato da responsabilità?

No, perché, in analogia con quanto visto a proposito del committente, il responsabile dei lavori deve verificare che i coordinatori adempiano l'incarico loro conferito e che i conseguenti adempimenti vengano tutti eseguiti. È pertanto possibile che al responsabile dei lavori si addebiti qualunque omissione imputabile al CSP e/o al CSE se egli non ha verificato l'adempimento dei loro obblighi (responsabilità concorsuale nel caso di infortuni).

Con riferimento al punto 2). Le figure presenti in cantiere: il direttore dei lavori

Il documento dell'Ing. Camparada indica che il direttore dei lavori è "quella figura che, designata dal committente (o dal responsabile dei lavori), si deve preoccupare che l'opera venga realizzata così come la desidera il committente, ossia secondo il progetto, salvo le modifiche che si rendono necessarie in corso d'opera; al riguardo esegue i necessari controlli tecnici, contabili ed amministrativi".

In relazione a questo suo compito, il direttore dei lavori "non è tenuto ad occuparsi di sicurezza, a meno che sia anche CSE; al riguardo sono chiare le numerose sentenze che ormai si sono accumulate sull'argomento".

Il documento riporta, a questo proposito, l'estratto della sentenza del 16 giugno 2011 emessa dalla sezione IV della Corte di Cassazione e relativa ad un infortunio mortale occorso in un cantiere ad un lavoratore deceduto per folgorazione nel tentativo di riparare la presa di una prolunga: "Invero, questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che i destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; e che il direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, salvo che non risulti accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere. La Corte regolatrice ha in particolare evidenziato che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare, in modo inequivoco, l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12993 del 25/06/1999, dep. 12/11/1999, 215165)".

Chiaramente – continua il documento – il direttore dei lavori, in quanto "persona competente ed esperta, può segnalare al CSE situazioni e condizioni a suo giudizio pericolose e, anche se non tenutovi, può

operare o ordinare interventi urgenti (ad esempio la sospensione dei lavori) nel caso di pericolo grave ed immediato, dandone subito notizia al CSE”.

Inoltre “nel caso dei lavori pubblici e se provvisto dei requisiti necessari, il direttore dei lavori può svolgere la funzione di CSE. Egli può avvalersi di collaboratori denominati “direttori operativi” e “ispettori di cantiere”; anche se queste due dizioni valgono, a rigore, soltanto per i lavori pubblici, nulla osta ad utilizzarle anche nei lavori privati.

Riprendiamo dal documento la risposta ad un quesito su tale tematica.

È obbligatoria la nomina, da parte del committente, del direttore dei lavori?

“È obbligatoria per i lavori pubblici, salvo che per i contratti delle cosiddette ‘attività escluse’; nei lavori privati è obbligatoria soltanto se ci sono lavori relativi alle opere strutturali (ad esempio è obbligatoria per la ristrutturazione di un fabbricato comportante anche interventi sui pilastri, sulle solette e simili, mentre non lo è se gli interventi riguardano soltanto le tramezze divisorie o l’impianto elettrico) o se si eseguono opere in zone sismiche o se è prevista da disposizioni di legge”.

Con riferimento al punto 3). Il progettista, il direttore operativo e l’ispettore di cantiere.

Ricordiamo poi la figura del progettista.

Il documento indica che il progettista, “in particolare quello delle opere edili ed architettoniche, deve prevedere anche gli accorgimenti utili per la manutenzione futura dell’opera da costruire. Il contatto preliminare col CSP (ma anche col CSE) è quindi fondamentale. Tra detti accorgimenti (chi più ne ha, più ne metta!) si ricordano i sistemi cui agganciare l’imbracatura anticaduta da montare sulle coperture (per consentire in seguito, in tutta sicurezza, i lavori di manutenzione dell’antenna, dei camini, eccetera), i sistemi di aggancio del ponteggio con ganci di vario genere (ad esempio a scomparsa, con prigioniero filettato e gancio da conservare a parte, eccetera) per la futura ritinteggiatura del fabbricato o per altri lavori che richiedono un ponteggio”.

Analizziamo, infine, a due figure già citate nella presentazione del ruolo del direttore dei lavori:

Direttore operativo: “è un assistente del direttore dei lavori col quale collabora nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Il direttore dei lavori gli può affidare vari compiti di verifica, programmazione, analisi, esame e controllo”.

Ispettore di cantiere: “è un assistente del direttore dei lavori col quale collabora nella sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel capitolato d’appalto; deve essere presente in cantiere a tempo pieno durante lo svolgimento di lavori che richiedono un controllo quotidiano nonché durante le fasi del collaudo e delle eventuali manutenzioni. Il direttore dei lavori gli può affidare vari compiti di verifica, controllo ed assistenza”.

Se direttore operativo e ispettore di cantiere sono previsti soltanto nei lavori pubblici, “nulla vieta di ricorrervi anche nei lavori privati”.

Concludiamo segnalando che, per un approfondimento su queste due ultime figure, l’Ing. Camparada invita a leggere l’articolo 101 del D. Lgs. 50/16 e che nel documento sono presenti diverse schede e quesiti con ulteriori dettagli su vari figure e ruoli connessi al lavoro in cantiere.

Fonte: Punto sicuro. www.puntosicuro.it – Vedi all.sic.1

Approfondimenti.



CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE.

Nonostante le scarse modifiche alla struttura normativa che elenca la documentazione di cantiere necessaria per imprese e lavoratori autonomi, questo aspetto risulta ancora troppo farraginoso soprattutto per realtà medio piccole che vedono ancora la documentazione come scoglio insormontabile.

Su questo argomento l’ANCE Crotone con la collaborazione della Scuola Edile e degli Organi Ispettivi territorialmente competenti, ha sviluppato un interessante Check-list documentazione di cantiere (Vedi allegato).

Il lavoro si presenta sotto forma di una Check-list documentazione di cantiere riepilogativa (non esaustiva – ndr) dei principali documenti relativi alla sicurezza sul lavoro di cui le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili devono essere in possesso e comprende un'appendice schematica circa l'obbligatorietà, la tipologia, modalità e durata dei corsi inerenti alle figure coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Fonte: Cantiere Pro – Vedi all.sic.3

Testo unico sicurezza aggiornato ad Agosto 2022.

Novità in questa versione:

Completato l'inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero dell'Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 08/11/2021;
Modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza sanitaria eccezionale al 31/07/2022;
Inserita la Nota all'art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52;
Inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". – Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione;
Inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto "art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – provvedimenti di sospensione – attività non differibili";
Inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto "tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore";
Sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 del 26 luglio 2022 – Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
Inserita nota all'art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali;
Modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata dall'art. 52 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata definitivamente dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017);
Inserita nota, ove ricorre il riferimento all'art. 2, comma 1, lett. i) del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del medesimo D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
Inserita nota, ove ricorre il riferimento all'art. 48 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina dell'apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
Inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
Inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: "Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative".
Per scaricare il documento:
<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/TU-81-08-Ed.-Agosto-2022.pdf>

Attrezzature di lavoro e prevenzione degli infortuni: come effettuare un audit efficace.

Infortuni nei luoghi di lavoro: è possibile diminuirli? Indubbiamente sì.

Tra gli infortuni, particolarmente rilevanti in termini di gravità sono quelli che coinvolgono le attrezzature di lavoro. E in questo ambito il tema si pone con una sua innegabile complessità in quanto coinvolge diversi schemi di certificazione ed è oggetto di un corpus normativo assai variegato.

In tale contesto, assume notevole rilevanza la verifica ispettiva condotta nell'ambito della certificazione accreditata che costituisce uno dei principali strumenti di qualificazione delle imprese, la cui credibilità deve pertanto restare indiscussa.

Il documento che si allega vuole fornire agli auditor una guida nella delicata materia delle attrezzature di lavoro: uno strumento operativo "pratico" per gli audit di tali schemi.

Partendo dagli aspetti giuridici e normativi e da una tabella di correlazione tra norme tecniche e leggi applicabili, il documento approfondisce diversi schemi di riferimento (schema SGQ, schema SCR, schema PRD/ISP), dando agli auditor indicazioni e riferimenti pratici di grande utilità nello svolgimento della loro attività.

Fonte www.uni.com. Vedi all.sic.4

Criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile.

Il DL 21 ottobre 2021 riconduce i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI alla migliore pratica tecnologicamente disponibile, facendo riferimento all'edizione più aggiornata delle norme tecniche. La Guida, predisposta grazie al lavoro degli esperti della Sottocommissione UNI/CT 042/SC 02 "Dispositivi di protezione individuale" e pubblicata il 25 luglio 2022, vuole fornire ad aziende e lavoratori, ma anche a tutti gli operatori del mercato, proprio i riferimenti alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI.

Come noto il DM 2 maggio 2001 - Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI), "ravvisata la necessità di riferirsi a norme di buona tecnica per la determinazione dei suddetti criteri; Vista la norma UNI EN 458 (1995) concernente DPI per la protezione dell'udito; Vista la norma UNI 10720 (1998) concernente DPI per la protezione delle vie respiratorie; Viste le norme UNI EN 169 (1993), UNI EN 170 (1993) e UNI EN 171 (1993) concernenti DPI per la protezione degli occhi; Vista la norma UNI 9609 (1990) concernente DPI relativi ad indumenti protettivi da agenti chimici; Considerato che le norme sopraindicate costituiscono utili riferimenti di buona tecnica per l'individuazione dei suddetti criteri", approva i criteri per l'individuazione e l'uso di DPI relativi:

- a. alla protezione dell'udito, come riportati nell'allegato 1 del decreto;
- b. alla protezione delle vie respiratorie, come riportati nell'allegato 2 del decreto;
- c. alla protezione degli occhi:
 - filtri per saldatura e tecniche connesse,
 - filtri per radiazioni ultraviolette,
 - filtri per radiazioni infrarosse, come riportati nell'allegato 3 del decreto;
- d. a indumenti protettivi da agenti chimici, come riportati nell'allegato 4 del decreto.

Si ritiene che possa essere utile per aziende e lavoratori, ma anche per gli operatori del mercato, specificare per ciascun dispositivo del DM 2 maggio 2001 le nuove norme cui fare riferimento per attuare l'aggiornamento imposto al comma 2 bis dell'art. 79 del D. Lgs. 81/08.

Fonte www.uni.com. - Vedi all.sic.5

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 09/08/2022